

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3023

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALTAMARTINI, BARANI, BECCALOSSI, BERTOLINI, BIAVA, BOC-
CIARDO, BOSI, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, COSENZA, DE
LUCA, DI BIAGIO, DIMA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTO-
NINO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, GNECCHI, GOTTARDO, LAF-
FRANCO, LANDOLFI, MANNUCCI, MILANATO, MINASSO, MOFFA,
MUSSOLINI, PELINO, PISO, POLLEDRI, MARIAROSARIA ROSSI,
SAMMARCO, SISTO, TADDEI, TAGLIALATELA, VERSACE, VIGNALI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno alla maternità, di utilizzazione del congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità

Presentata il 4 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa per quanto riguarda il tasso di incremento demografico. Le ragioni di questa situazione sono molteplici, tuttavia una seria politica orientata al benessere socio-economico della famiglia, unita ad interventi normativi volti a promuovere la compatibilità tra l'occupazione femminile e la scelta di maternità, possono migliorarla.

Si tratta, purtroppo, di un dato oggettivo che la scelta di avere un figlio continui a costituire un ostacolo al pieno esplicarsi delle potenzialità professionali delle donne; ciò anche in relazione a un riflesso culturale, ormai antico e radicato, che vuole affidata alla sola madre la cura della prole, abitudine che in parte contribuisce a frenare la piena attuazione del diritto alle pari opportunità per entrambi i sessi.

La donna che sceglie di divenire madre assume su se stessa quasi totalmente la cura dei figli, il che implica un lungo periodo di assenza dal mercato del lavoro e la conseguente maggiore difficoltà di reinserimento e di progressione nella carriera.

Per questo la strada migliore per cambiare la realtà è quella di introdurre il concetto di pari responsabilità di cura, crescita ed educazione dei figli da parte di entrambi i genitori. Per fare ciò è necessario creare le fondamenta su cui padri e madri possano costruire saldamente e in modo paritario il loro ruolo genitoriale. Il concetto di condivisione delle responsabilità della cura, opportunamente promosso da forme di incentivazione specifiche, può — a nostro avviso — agevolare una svolta culturale che peraltro è già presente nel vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito « testo unico ».

In altre parole, il vero cambiamento non deve essere solo quello di proteggere le donne per consentire loro di fare le madri, ma quello di mettere i padri nella condizione di fare i padri. Un processo di modernizzazione e di ridefinizione del modello « *gender-based* » di divisione dei compiti, che risponde anche alla sempre più diffusa aspirazione, da parte del padre, di partecipare in modo attivo e fattivo alla crescita dei figli. Questo anche in linea con la convinzione, da noi fortemente sostenuta, che la maternità costituisca un valore sociale.

Per realizzare ciò la presente proposta di legge agisce su due fronti: da una parte, si introduce — per la prima volta nel nostro Paese — un periodo di congedo obbligatorio anche per il padre; da un'altra parte, si prevede un trattamento economico più favorevole per il lavoratore nei periodi di congedo parentale. In aggiunta, sono previsti permessi retribuiti per paternità, nonché la riduzione degli orari di lavoro per il padre, nell'ambito di un generale innalzamento delle tutele per entrambi i genitori, sia sotto il profilo delle

indennità per i congedi parentali che della durata degli stessi.

L'articolo 1 riconosce uno sgravio contributivo del 50 per cento al datore di lavoro nel caso in cui il sostituto di lavoratori e di lavoratrici in congedo sia confermato, anche *part-time*, e nell'ipotesi di trasformazione del suo contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per gli statuti degli istituti che si occupano delle forme pensionistiche complementari di prevedere la possibilità di conseguire, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai fini del sostegno economico.

L'articolo 3 regola la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera da parte delle lavoratrici in congedo di maternità. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

L'articolo 4, relativo alla flessibilità del congedo di maternità, prevede la facoltà di non astenersi dal lavoro nel caso di feto morto o di morte prenatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di flessibilità del congedo, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e sempre a condizione che sia atte-

stata l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice.

L'articolo 5 modifica il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

L'articolo 6, che introduce il comma 1-bis dell'articolo 28 del testo unico, consente al padre di fruire del congedo — riconosciuto dal medesimo articolo 28 solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre — anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista. Il comma 2-bis, introdotto nel medesimo articolo 28, statuisce l'obbligo, per il padre lavoratore, di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.

L'articolo 7 introduce il permesso retribuito per paternità e la riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore; l'idea che sia in parte superata la cura della prole, affidata alla sola madre è già in parte presente nel testo unico vigente, che non a caso prevede forme di garanzia per i padri lavoratori. Ma occorre una svolta, innanzitutto culturale, che può essere agevolata proprio da forme di incentivo specifiche per i congedi di paternità.

L'articolo 8 modifica i criteri in base ai quali è possibile usufruire dei congedi parentali, innalzando da otto a dieci anni l'età del bambino e da dieci a undici mesi il periodo di congedo; di conseguenza viene innalzato a dodici mesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori, qualora il padre lavoratore eserciti

il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Infine si modificano i termini entro cui il lavoratore deve accordarsi con il datore di lavoro.

L'articolo 9 migliora il trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale.

L'articolo 10, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2003, provvede a modificare testualmente la disposizione dell'articolo 45 del testo unico relativa al periodo di fruizione del congedo parentale, sostituendo l'espressione «entro il primo anno di vita del bambino» con la più generica espressione «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia», allargando quindi tali diritti anche ai figli adottivi e affidati.

L'articolo 11 porta da cinque a dieci giorni all'anno il limite dei giorni in cui i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni.

L'articolo 12 modifica in modo sostanziale la tutela per i genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento, stabilendo che le disposizioni sulla non licenziabilità, di cui all'articolo 54 del testo unico, si applichino «anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento». Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

L'articolo 13, infine, dispone la copertura finanziaria, quantificata in 250 milioni di euro all'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefici previsti dal presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « possono prevedere » sono sostituite dalle seguenti: « prevedono ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. — (*Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici*). — 1. Nel periodo di congedo di maternità, le

lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.

2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le lavoratrici hanno la facoltà di non astenersi dal lavoro nel periodo e alle condizioni di cui al comma 1, nel caso di parto di feto morto o di morte neonatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di cui al citato comma 1, ferma restando la

durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e con criteri di flessibilità, a condizione che il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro».

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2».

ART. 6.

1. All'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del datore di lavoro, ovvero

del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.

2-ter. Per il padre lavoratore che si avvale del diritto di cui al comma 1 del presente articolo la retribuzione per il periodo di congedo è fissata al 100 per cento e il congedo è prolungato di quindici giorni rispetto al termine fissato della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti:

« ART. 30-bis. — (*Permesso retribuito per paternità*). — 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di dieci giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro due mesi dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a quindici.

ART. 30-ter. — (*Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore*). — 1. Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nella cura della famiglia e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero nella misura del 25 per cento.

2. Il diritto alla riduzione di cui al comma 1 può essere esercitato, su richiesta del padre lavoratore, nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

3. Il trattamento economico è ridefinito in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa.

4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza ».

ART. 8.

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni » e le parole: « dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « undici mesi »;

2) alla lettera c), le parole: « dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « undici mesi »;

b) al comma 2, le parole: « undici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, previo accordo con il datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi ».

ART. 9.

1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Trattamento economico e normativo*). — 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 70 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

4. I periodi di congedo parentale sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7 ».

ART. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « entro il primo anno di vita del bambino » sono sostituite dalle seguenti: « entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia ».

ART. 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni ».

ART. 12.

1. Il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,

ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento ».

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 250 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2010, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro l'anno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0037150